



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. <u>70</u> del registro  data <u>22/06/2021</u>	<b>OGGETTO: Approvazione schema di convenzione operativa tra il Comune di Scicli e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica per la valorizzazione e promozione del sito monumentale nominato "Ex Convento della Croce".</b>
--	--

L'anno duemilaventuno addi ventidue del mese di Giugno alle ore 13:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
ALECCI Antonino	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore II Benessere di Comunità-Cultura ed Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 15 del 17/06/2021 avente per oggetto: “Approvazione schema di convenzione operativa tra il Comune di Scicli e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica per la valorizzazione e promozione del sito monumentale nominato “Ex Convento della Croce”.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell’art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Capo Settore II Benessere di Comunità-Cultura ed Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 15 del 17/06/2021 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### LA GIUNTA COMUNALE

considerata l’urgenza di consentire l’assunzione degli atti conseguenti,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' – CULTURA  
ED ISTRUZIONE**



**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI G.C.**

N. 15

Del 17.06.2021

**OGGETTO: Approvazione schema della convenzione operativa tra il Comune di Scicli e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica per la valorizzazione e promozione del sito monumentale denominato "Ex Convento della Croce".**

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore alla Cultura e Turismo, Avv. Caterina Riccotti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

**Vista** la nota prot. n. 693 del 21.04.2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22.04.2021 al n. 16504, con la quale il Direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica, Dr. Domenico Buzzone, ha trasmesso lo schema di protocollo d'intesa per la valorizzazione e promozione del Convento della Croce in Scicli;

**Considerato** che il Convento della Croce è uno dei complessi più antichi di Scicli sorto sulla collina omonima ed è sicuramente uno dei luoghi più importanti dal punto di vista storico artistico nonché tra i più suggestivi del territorio;

**Ritenuto** importante ai fini della promozione e valorizzazione culturale di tale patrimonio definire di comune intesa con il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica un percorso che porti a costituire forme attive di collaborazione in grado di consentire il miglior utilizzo, funzionalità, apertura e fruibilità del sito de quo creando, altresì, attrattori e valori aggiunti che consentano di implementare notevolmente il numero dei visitatori della emergenza architettonica;

**Rilevato** come le finalità enunciate nei precedenti capoversi possano essere utilmente perseguite e raggiunte attraverso la definizione di una intesa tra Comune di Scicli e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica da definire attraverso la sottoscrizione di una convenzione che definisca compiti, facoltà e competenze dei due soggetti;

**Preso atto** della manifestata comune e condivisa disponibilità a definire una convenzione nella quale vengono individuate le forme di collaborazione tra i citati soggetti per il perseguimento delle finalità indicate, qui allegata, per farne parte integrante e sostanziale, della quale si chiede l'approvazione;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell'ente, atteso che la struttura monumentale è già fornita di energia elettrica e di acqua potabile a cura dell'Ente e, pertanto, non necessita di ulteriori spese per le utenze;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno dover provvedere in merito;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08.06.2021 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023;

**Vista** la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.

**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

- 1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. di approvare** lo schema di convenzione tra il Comune di Scicli e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica relativa alla valorizzazione e promozione del Convento della Croce, formato da n° 8 articoli, che si allega al presente atto sotto la lett. A) formandone parte integrante e sostanziale;
- 3. di autorizzare**, conseguentemente, il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell'ente, atteso che la struttura monumentale è già fornita di energia elettrica e di acqua potabile a cura dell'Ente e, pertanto, non necessita di ulteriori spese per le utenze;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento al Direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica mail: parco.archeo.kamarina@legalmail.it

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Prof. Luigi Nifosi




**IL RESPONSABILE DI P.O.**

Angela Verdirame



**L' Assessore alla Cultura e Turismo**

Avv. Caterina Riccotti





**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'**  
**CULTURA E ISTRUZIONE**



Allegato alla proposta di delibera della G. C. n. 15 del 17.06.2021

**OGGETTO: Approvazione schema della convenzione operativa tra il Comune di Scicli e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica per la valorizzazione e promozione del sito monumentale denominato "Ex Convento della Croce".**


---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**  
**e ai sensi dell'art.49 del DLGS n. 267/2000 e ss.mm.ii.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**  
**Scicli, li 17.06.2021**

**Il Responsabile di P.O.**  
**Angela Verdirame**



---


***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 17.06.2021



**Il Responsabile di P.O. Settore Finanze**  
**(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**





PARCO ARCHEOLOGICO



KAMARINA  
CAVAISPICA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana



## PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART.112, DEL D.LEG. N°42 DEL 22 GENNAIO 2004, PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO MONUMENTALE DENOMINATO "EX CONVENTO DELLA CROCE", COMUNE DI SCICLI.

### TRA

Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica (di seguito denominato Parco) C.F. 9204460887, con sede legale in Ragusa, Via Cristoforo Colombo n° 2, rappresentato dal Direttore pro tempore Arch. Domenico Buzzone, giusto Decreto Assessoriale di nomina C.F. 9204460887 n. 9/Gab. del 28 febbraio 2020, da una parte

### E

Il Comune di Scicli (di seguito denominato Comune) con sede legale in Scicli Via Francesco Mormino Penna n° 2 C.F. 00080070881, rappresentato dal Sindaco nella persona del Prof. Vincenzo Giannone nato a Scicli il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono elementi primari, sulle quali tutte le amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi in modo leale ed efficace per rendere, sempre più, i propri territori veri attrattori turistici di livello nazionale ed internazionale;
- nella consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano sia una risorsa da valorizzare, anche attraverso il miglioramento delle attività e dei servizi culturali e che i beni culturali ricadenti nella provincia di Ragusa hanno un ruolo di rilievo nell'offerta culturale regionale;
- che occorre perseguire azioni per incrementare sia la quantità che la qualità della fruizione culturale,
- che il Codice dei Beni culturali e del paesaggio all'art. 112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;
- che è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra gli Enti, per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;

**VISTO** il D.A. n.19 dell'11 aprile 2019, con il quale, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, è stato istituito il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica;

**DATO ATTO** che l'articolo 22, comma 1, della Legge Regionale 3 novembre 2000, e successive modifiche, prevede la nomina da parte dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, del Direttore del Parco;

**VISTO** il D.A. n. 9/Gab. del 28 febbraio 2020 con il quale l'Arch. Domenico Buzzone è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica;

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Scicli n° \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Parco n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

VISTA la Determina del Direttore del Parco n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**CONSIDERATO** che l'articolo 15 della L.241/90, e successive modifiche, conferisce alle Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi fra loro allo scopo di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le *“Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”* conferisce tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

**RICORDATO** che l'articolo 5 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche, contempla la possibilità di particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;

**RICORDATO** che l'articolo 6 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche sancisce che *“La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, .....Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.....”* ;

**VERIFICATO** che a mente del combinato disposto degli articoli 102, 111 e 112 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche, è prevista la possibilità per le Amministrazioni firmatarie di definire un modello di gestione associata al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale continuativa, allo scopo di garantire la manutenzione, l'accoglienza, la vigilanza e la valorizzazione attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni ad hoc;

**RICHIAMATI** gli incontri preliminari tra il Parco e l'Amministrazione comunale;

**CONSIDERATA** l'opportunità di stipulare una convenzione, aderente alle disposizioni di legge in merito alla valorizzazione dei Beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione del Monumento denominato *“ex Convento della Croce”* così come descritto ai successivi articoli.

### **CIO' PREMESSO**

L'anno 2021 il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Ragusa, tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica rappresentato dall'Arch. Domenico Buzzone, da una parte e il Comune di Scicli, rappresentato dal Sindaco Prof. Vincenzo Giannone, dall'altra;

si conviene quanto segue:

**Art.1-** La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art.2-** Il monumento *“ex Convento della Croce”* risulta in atto in possesso del Parco, che ne ha esclusiva competenza sotto il profilo scientifico, in materia di valorizzazione e su tutte le attività inerenti sul bene.

**Art.3-** Il Parco, per le finalità attinenti ad iniziative culturali di pubblico interesse e della fruizione pubblica del monumento *“ex Convento della Croce”*, continuerà a garantire le spese di manutenzione

straordinaria e ordinaria, assicurare i servizi ai fini della sicurezza dei visitatori e a far rispettare le norme vigenti.

Nell'ambito delle iniziative di cui sopra, promosse direttamente dal Parco e/o in concerto con il Comune (organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali in un unico calendario condiviso) il Parco dovrà fornire i seguenti beni/servizi:

- a) apertura quotidiana del sito secondo accordi sindacali;
- b) pulizia degli spazi interni ed esterni;
- c) servizio custodia del sito secondo accordi sindacali;
- d) opere riguardanti la sicurezza dei visitatori;
- e) copertura assicurativa in merito alla responsabilità civile e penale per eventuali danni, sugli eventi organizzati in partecipazione;
- f) abbuono del Canone di concessione e cauzione ai sensi delle norme vigenti a codesta Amministrazione;
- g) ingresso gratuito per tutti gli amministratori comunali e del personale dell'Ufficio Turistico.

Resta di esclusiva competenza del Parco, la direzione scientifica del sito, i permessi di studio, pubblicazione scientifica, i permessi per riprese fotografiche professionali, cinematografiche, concessioni all'uso del monumento e riprese televisive.

Al Parco rimangono di esclusiva competenza, altresì, il rilascio di tutte le autorizzazioni secondo le vigenti norme per tali attività, con riserva esclusiva di indicare, ove prescritto, entità e modalità dell'eventuale pagamento di diritti di riproduzione.

Gli incassi dei canoni concessori relativo all'uso del monumento "ex Convento della Croce", alla vendita dei biglietti d'ingresso, ai canoni relative alle forme di gestione per le attività di valorizzazione, dovranno affluire nell'apposito capitolo (in entrata) del bilancio del Parco.

**Art.4** – Il Comune, per finalità attinenti ad iniziative culturali di pubblico interesse e della fruizione pubblica del monumento "ex Convento della Croce", si impegna ad assicurare la perfetta funzionalità ed efficienza del complesso medesimo.

Per le attività pubbliche promosse dal Parco e/o in concerto con il Comune (organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali in un unico calendario condiviso) e per tutte le attività private promosse esclusivamente dal Parco, il Comune dovrà fornire i seguenti beni/servizi:

- a) collaborazione al servizio di custodia sulle manifestazioni da espletarsi fuori dagli orari di apertura, secondo le modalità indicate con successivo regolamento;
- b) fornitura dell'energia elettrica, interna ed esterna;
- c) fornitura acqua potabile;
- d) piano di sicurezza sulle manifestazioni promosse dal Parco in concerto con il Comune di Scicli, secondo le vigenti norme.

**Art.5** - Il Comune può concorrere con proprie iniziative volte alla valorizzazione e promozione sia del sito monumentale "ex Convento della Croce" e con iniziative volte alla valorizzazione del territorio comunale, solo se concordate e realizzate in collaborazione con codesto Parco, e solo in questa ipotesi, il Comune è esonerato dal pagamento del canone di concessione.

L'eventuale presenza di soggetti esterni, cd. partner del Comune, afferenti ad istituzioni o associazioni che non perseguono finalità di lucro e non svolgono in alcun modo attività commerciale, dovrà essere preventivamente valutata, caso per caso, di comune accordo tra le due parti anche in termini di apporto nella partecipazione alla organizzazione e alla valorizzazione, degli stessi.

In tal caso, le parti potranno rimettersi ad un successivo atto regolatore aggiuntivo, subordinato all'autorizzazione del Comitato Tecnico Scientifico, la definizione di eventuali aspetti non compresi nel presente atto, ivi compreso eventuale regolamento di attuazione.

Riservando la competenza del Parco nella direzione artistica in tema di promozione e valorizzazione, ivi compresi l'assetto espositivo, nel caso di allestimento di mostre.

Resta inteso tra le parti che non potrà formare oggetto della presente convenzione la richiesta del sito monumentale "ex Convento della Croce" per eventi prettamente privati sia civili che religiosi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, es. convegni, feste per matrimonio, cresima, battesimo, compleanni, anniversari e tutto ciò che non è pubblico), nonché per iniziative pubbliche con i c.d. partner del comune



affidenti ad istituzioni o associazione che abbiano fine di lucro e commerciali. In tutte queste ipotesi la competenza rimane esclusiva del Parco.

**Art.6** - La convenzione ha durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione. Il rinnovo dovrà essere oggetto di una nuova ed apposita convenzione, salvo esplicita richiesta scritta avanzata da una delle due parti, e sempre che non vengano in essere gravi inadempienze da parte dell'Ente Comune, in violazione agli obblighi meglio Indicati all'art.4, il tutto senza oneri a carico del Parco.

Le parti, in ogni caso, potranno recedere dal presente accordo mediante raccomandata A/R o PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Il suddetto recesso non produrrà effetti automatici sulle attività in essere al momento dello stesso, che restano regolate dai relativi atti negoziali, anche con riferimento alla loro risoluzione.

**Art.7** - Il presente accordo verrà registrato solamente in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno a carico in solido dell'Amministrazione interessata. Per quanto non previsto dalla presente accordo si fa rinvio, in quanto compatibili in materia, alle norme del codice civile.

**Art.8** - Ogni eventuale insorgere di controversie sarà preventivamente oggetto di tentativo di conciliazione tra le parti. In caso di mancato accordo e/o di persistenza delle ragioni di controversia, della presente scrittura, saranno demandate al Giudice territorialmente competente secondo le norme vigenti in materia.

Ragusa li \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore del Parco  
Arch. Domenico Buzzone

Il Sindaco del Comune di Scicli  
Prof. Vincenzo Giannone

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal 22-6-21 al 7-8-21

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**II SEGRETARIO GENERALE**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 22-06-21 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Nadia Gruttadauria